



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

N.65 del registro dei decreti

Napoli, 05/11/2020

LA COMMISSIONE REGIONALE

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma; 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, di seguito 'Ministero';

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice per i beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*, di seguito 'Codice dei beni culturali';

Visto il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico così come modificato dal decreto Dirigenziale 28 febbraio 2005;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante il *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

Considerato che con D.S.R. n. 1 del 21/02/2020 è stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania prevista dall'art. 47 del suddetto D.P.C.M. n. 169/2019;

Visto l'incarico di Segretario Regionale della Campania conferito all'arch. Salvatore Buonomo con decreto n.234 del 04.05.2020 dal Segretario Generale MiBACT;

Vista l'istanza presentata con nota prot. 789761 del 31.12.2019 dall' Ente Proprietario, Regione Campania, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla concessione in uso dell'immobile appresso descritto, da realizzarsi mediante Bando di Gara ad evidenza pubblica;

CONSTATATO che il bene, denominato *"Casina Reale di Licola"*, sito nel comune di Pozzuoli (NA), alla via dei Platani n.2, risulta censito in Catasto N.C.E.U Foglio 91, part.42 sub.1, part.43 sub 1-2, part.44 sub 1- 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, part.48 sub. 1, part.442 sub.1; N.C.T. Foglio 91, part. 42-43-44-47-48-306.

CONSIDERATO che il bene è stato dichiarato di interesse storico artistico con DCR n. 554 del 27/06/2019, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, prot. n. 11499 del 11/08/2020 e la sua successiva integrazione prot. 14721 del 22/10/2020, con cui si rilascia parere favorevole con prescrizioni in merito alla richiesta di autorizzazione alla concessione in uso del bene sopradescritto;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata accolta favorevolmente dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania nella seduta del 05/11/2020;

VISTO l'articolo n. 57 bis del Decreto Legislativo 42/2004,

AUTORIZZA

la concessione in uso del Complesso denominato *"Casina Reale di Licola"* sito nel comune di Pozzuoli (NA), alla via dei Platani n.2, di proprietà della Regione Campania, che risulta censito in Catasto N.C.E.U Foglio 91, part.42 sub.1, part.43 sub 1-2, part.44 sub 1- 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, part.48 sub. 1, part.442 sub.1; N.C.T. Foglio 91, part. 42-43-44-47-48-306.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Al fine di assicurare la conservazione e l'integrità del bene nonché di preservare l'aspetto naturalistico del paesaggio circostante, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni, da inserire all'interno delle Linee Guida previste nell'avviso di gara:

- il progetto non dovrà prevedere alcun incremento di volumi, anzi, la rimozione di elementi e strutture improprie che abbiano alterato o deturpato la visione architettonica originaria del bene;
- essendo il sito vincolato, devono essere previsti interventi di solo restauro e risanamento conservativo, inerenti al recupero e alla conservazione degli edifici storici esistenti;
- al fine di preservare l'aspetto naturalistico del paesaggio circostante, sarà necessario prevedere una riqualificazione complessiva dell'area a verde attraverso l'incremento della macchia mediterranea e delle piantumazioni autoctone presenti attualmente in situ;
- l'intervento progettuale dovrà essere reversibile ed assicurare la sua compatibilità con i materiali, le strutture e i valori architettonici esistenti;
- è fatto divieto di impermeabilizzare la pavimentazione delle aree scoperte ad esclusione delle strade già asfaltate. In caso di arredo urbano, gli elementi previsti dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del luogo, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali e colori naturali tenui;
- le opere a farsi dovranno impattare in misura limitata con le stratigrafie del sottosuolo e, in ogni caso, la loro realizzazione dovrà essere preceduta da indagini archeologiche preventive, alla fine delle quali la Soprintendenza competente rilascerà pareri puntuali;

Gli estremi della presente autorizzazione dovranno essere espressamente citati nell'atto di concessione, del quale costituiscono obbligazioni ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ed essere oggetto di una apposita clausola risolutiva espressa.

Per effetto della concessione non dovrà essere menomato il pubblico godimento del bene culturale, ovvero, dovrà essere preservata l'accessibilità da parte della collettività al bene culturale onde consentire la visione e la percezione dei valori storico artistici da esso espressi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Restano salvi gli obblighi e le prescrizioni di cui all'art. 90 del suddetto D.L.vo n.42/2004 in caso di scoperte archeologiche fortuite nell'immobile in oggetto.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei beni culturali entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. E' ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Si ricorda che il futuro atto di concessione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, territorialmente competente nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

A cura della medesima Soprintendenza il presente decreto, con le prescrizioni e condizioni contenute, verrà quindi trascritto nei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE

arch. Salvatore Buonomo

Firmato digitalmente da

SALVATORE BUONOMO

O = MIBACT
SerialNumber =
TINIT-BNMSVT57L02D708Q
C = IT